



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.12484 / [REDACTED]

Il Giudice,

premessò che

- con ricorso depositato in data [REDACTED], come in atti rappresentato e difeso, ha depositato proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 3/2012;
 - con decreto del [REDACTED] reso ai sensi dell'art. 12 bis l.3/12 cit., il giudice designato fissava udienza di comparizione dei creditori;
 - la proposta di accordo, secondo quanto attestato dall'OCC designato, dr. [REDACTED] è stato trasmesso a tutti i creditori in data [REDACTED];
 - nel termine di legge sono pervenute dichiarazioni negative di voto da parte di Agenzia delle Entrate e di Italcredi s.p.a.;
 - la relazione OCC del [REDACTED], attestava il raggiungimento della maggioranza di legge (calcolata sull'importo complessivo del ceto chirografario e del privilegiato stralciato), con una percentuale del 77,50%;
 - in data [REDACTED] perveniva attestazione finale dell'OCC, parimenti favorevole all'omologazione dell'accordo, siccome fattibile;
 - non constano pervenute, nelle more, ulteriori osservazioni od opposizioni;
- osservato che
- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla richiesta procedura non sono emersi fatti diversi e variamente ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al decreto interlocutorio in atti e cos', analogamente, con riguardo alla mancata rilevazione di atti di frode (nulla, al riguardo, viene indicato da parte dell'OCC);
 - la proposta di accordo postula, in buona sostanza, il soddisfacimento parziale dei creditori (integrale per i privilegiati e pro quota per i chirografi), mediante apporto di finanza esterna ed a fondo perduto da parte di un terzo, nonché un apporto mensile da parte del debitore istante ritratto dal suo reddito salariale, con salvezza, peraltro, dell'immobile di proprietà e già assoggettato a procedura esecutiva;
 - la proposta è corroborata da relazione dell'OCC, confermativa della sostanziale esattezza dei dati posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della stessa, come pure della convenienza comparativa, specie in relazione al prezzo – esiguo – concretamente esitabile dal pignoramento;
 - la proposta non ha avuto opposizioni in rito o nel merito ed è stata oggetto, sia pur nella forma del silenzio assenso, di approvazione ampiamente maggioritaria del ceto creditorio ammesso al voto;
 - la proposta di accordo in esame, in effetti, pare soddisfare tutti i requisiti di legge, ed infatti:
 1. essa è per definizione fattibile giuridicamente, risolvendosi in un adempimento parziale, predeterminato e definito entro un termine congruo (in parte entro sessanta giorni dall'omologa, in parte mediante versamenti mensili per 72 mesi complessivi), a saldo e stralcio dei debiti maturati, nell'ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento;



2. essa è fattibile economicamente, fondandosi su finanza esterna già disponibile e su rimesse da stipendio in rapporto a tempo indeterminato;
 3. essa è, nei limiti di quanto portato a conoscenza del tribunale da parte dell'OCC sotto la sua responsabilità, conveniente, dal momento che consente la definizione dell'indebitamento pregresso in un tempo certo e ragionevole, con il conseguente ritorno *in bonis* del debitore, fermo restando che tale valutazione è rimessa ai creditori e da essi, a maggioranza, fatta propria;
 4. il pagamento stralciato anche dei creditori privilegiati, pur nel rispetto di un trattamento differenziato che non valga a sovvertire l'ordine dei privilegi, è consentito dal fatto che la provvista è assicurata, in assenza di cespiti utilmente liquidabili, da finanza esterna;
- sussistono, pertanto, le condizioni per l'omologazione dell'accordo in esame;

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Torino, [redacted]

Il Giudice
[redacted]

